



SEMINARIO

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI - modulo PRODUTTORE INIZIALE

16 maggio 2025

Il presente documento è riservato esclusivamente ai partecipanti al corso e non può essere diffuso o riprodotto. Le risposte fornite complementano e sono inscindibili da quanto esposto dal relatore durante l'incontro.

ELENCO DOMANDE

1. Buongiorno, se la nostra ditta si è iscritta volontariamente anche se non obbligata (produciamo rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti e trasportiamo per conto proprio) sono obbligata alla tenuta del registro di scarico e carico rifiuti?
I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo di iscrizione, possono iscriversi volontariamente al RENTRI.
In questo caso si applicano le medesime regole previste per gli operatori che si iscrivono in quanto soggetti obbligati.
2. Nel caso un'azienda abbia più settori produttivi di cui solo uno produce e trasporta rifiuti, il numero di dipendenti si calcola sul totale o solo relativamente ai dipendenti che operano nel settore che produce e trasporta rifiuti?
Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente al 31 dicembre nel suo complesso dell'anno precedente a quello di riferimento.
3. Le aziende che effettuano il TRASPORTO dei rifiuti prodotti nei propri cantieri (edili/stradali), in che categoria rientrano? Ed il costo è corretto che sia di 100€?
Mancano elementi per formulare una risposta
4. Buongiorno, se la nostra ditta si è iscritta volontariamente anche se non obbligata (produciamo rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti e trasportiamo per conto proprio) sono obbligata alla tenuta del registro di scarico e carico rifiuti?
I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo di iscrizione, possono iscriversi volontariamente al RENTRI.
In questo caso si applicano le medesime regole previste per gli operatori che si iscrivono in quanto soggetti obbligati.
5. Buongiorno, se un produttore che non ha obbligo di iscrizione al RENTRI smaltisce casualmente un rifiuto pericoloso, deve iscriversi al rentri? quali adempimenti deve fare?
Sono tenute ad iscriversi al RENTRI le imprese, enti ed altri soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese che producono rifiuti pericolosi. L'obbligo di iscrizione

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

Sede legale e operativa
Piazza delle Istituzioni, 34/a
31100 Treviso (TV)
Tel. + 39 0422 1742100

Sede operativa
Corso Porta Nuova, 96
37122 Verona (VR)
Tel. +39 045 8766940
info.verona@t2i.it

Sede operativa
Viale Porta Adige, 45
45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 471067
info.rovigo@t2i.it

Laboratori
Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Via Zuccherificio, 38/a
45100 Rovigo (RO)
Tel. + 39 0422 852016 | cert@t2i.it

Organismo notificato per il CPR N° 1600
Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651_EIRI
Incubatore certificato d'impresa

C.F. / P.IVA 04636360267

www.t2i.it | info@t2i.it



sussiste anche quando gli stessi soggetti producono occasionalmente e/o saltuariamente un rifiuto pericoloso.

6. Buongiorno, siamo un'impresa edile con più di 10 dipendenti e meno di 50, trasportiamo sporadicamente rifiuti pericolosi - nostra produzione (cat. 2 bis) siamo obbligati a tenere registro carico e scarico per i rifiuti NON pericolosi

No, registro di c/s solo per i rifiuti per i quali siete obbligati ossia i pericolosi. Lo stesso vale per la dichiarazione MUD, andranno dichiarati solo i pericolosi.

7. Buongiorno, quindi per calcolare il numero totale dei dipendenti, i soci rientrano se percepiscono la busta paga?

Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima

8. Buongiorno, anche la nostra ditta si è iscritta volontariamente anche se non obbligata (produciamo rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti e trasportiamo per conto proprio) sono obbligata alla tenuta del registro di scarico e carico rifiuti? Una volta emesso il FIR che altro sono tenuta a fare? Grazie

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo di iscrizione, possono iscriversi volontariamente al RENTRI.

In questo caso si applicano le medesime regole previste per gli operatori che si iscrivono in quanto soggetti obbligati.

*Per quanto riguarda il formulario, il produttore dei rifiuti (anche avvalendosi del trasportatore, emette il formulario e una volta compilato lo firma in due copie che vengono firmate anche dal trasportatore. Una copia rimane al produttore, l'altra accompagna il rifiuto durante il trasporto e viene completata, sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che ne rilascia una riproduzione (ad es. fotocopia, foto o scansione) al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmettere al produttore/detentore ed agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, una copia del formulario compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario. **La trasmissione della copia completa del formulario può avvenire mediante:***

- a) consegna diretta;*
- b) posta elettronica certificata;*
- c) i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI.*

Il trasportatore, già iscritto al RENTRI, deve accedere all'area riservata "Operatori" e caricare la copia completa del FIR. I soggetti intervenuti nella movimentazione a loro volta possono scaricare la copia accedendo alla propria area riservata del RENTRI o inserendo



gli estremi del formulario (numero del FIR) oppure scansionando il QR Code presente sulla copia del FIR in proprio possesso.

9. Buongiorno, se si è interessati alla risposta ad un altro utente è necessario fare la stessa domanda o ci sarà una sezione dove leggere tutte le risposte ai quesiti?

[....]

10. Buongiorno, scusate non si è capito bene come risponde l'incaricato (impiegato) che gestisce le operazioni dentro il portale per conto dell'impresa. Grazie.

In merito al tema della responsabilità dell'incaricato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con nota del 30/10/2024 n. 0197665 ha precisato che "gli operatori sono responsabili del contenuto delle informazioni inserite all'interno dell'organizzazione per conto della quale l'incaricato opera."

11. Buongiorno, noi siamo un'azienda con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, iscritti all'albo nazionale gestori ambientali cat.2bis. Sono obbligata all'iscrizione al retri? in caso negativo, quando viene la ditta specializzata a ritirare i rifiuti non pericolosi io cosa devo fare?

Alla prima domanda è possibile rispondere solo sapendo che tipo di attività svolge l'impresa (agricoltura, edile, industriale, artigianale, commerciale, di servizi,)

In fase di ritiro dei rifiuti va comunque predisposto il formulario di identificazione dei rifiuti.

12. e le imprese edili che cambiano spesso cantiere cosa devono fare. Le imprese edili che producono esclusivamente rifiuti speciali non pericolosi NON devono iscriversi al Rentri.

Per il cantiere, laddove questo si possa considerare unità locale come definita dal DM 59/2023 e quindi "una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione", sussiste l'obbligo di iscrizione al RENTRI laddove si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) si determini la produzione di rifiuti pericolosi

b) venga esercitata un'attività stabile.

Nel caso in cui il cantiere non si configuri come unità locale soggetta all'iscrizione al RENTRI, ma determini la produzione di rifiuti pericolosi, l'operatore avrà l'obbligo di iscrizione al RENTRI dell'unità locale (che può coincidere con la sede legale o con una sede operativa) cui fa riferimento il cantiere.

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

Sede legale e operativa

Piazza delle Istituzioni, 34/a
31100 Treviso (TV)
Tel. + 39 0422 1742100

Sede operativa

Corso Porta Nuova, 96
37122 Verona (VR)
Tel. +39 045 8766940
info.verona@t2i.it

Sede operativa

Viale Porta Adige, 45
45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 471067
info.rovigo@t2i.it

Laboratori

Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Via Zuccherificio, 38/a
45100 Rovigo (RO)
Tel. + 39 0422 852016 | cert@t2i.it

Organismo notificato per il CPR N° 1600
Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651_EIRI
Incubatore certificato d'impresa

C.F. / P.IVA 04636360267



13. ATTIVITA' DI MANUTENZIONE GIARDINI E PISCINE - SEDE + OPERO PRESSO CLIENTI - I NOSTRI RIFIUTI SONO RAMAGLIE E OCCASIONALMENTE FUSTI VUOTI CONTENENTI CLORO (PERICOLOSI) COSA DEVO INTENDERE PER UNITA' LOCALE DOVE SVOLGO ATTIVITA'?

La sede legale dell'impresa, o l'unità locale

14. Buongiorno, chiedo se quindi, tornando ai soggetti obbligati all'iscrizione, per esempio il libero professionista (es. dottore) che non è obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico, non è tenuto nemmeno all'iscrizione al RENTRI, anche se produce rifiuti pericolosi? Grazie

Sì, invece, sono tenuti ad iscriversi al RENTRI i produttori di rifiuti pericolosi con conseguente obbligo di registro c/s e dichiarazione MUD relativamente ai soli rifiuti pericolosi prodotti.

15. Buongiorno, impresa edile iscritta alla categoria 2-bis, nel caso sub-appalti in toto la rimozione, il trasporto e la gestione di rifiuti pericolosi o speciali di un cantiere edile ad un'altra impresa, ha degli obblighi di iscrizione e/o di controllo? [...]

In casi di questo genere l'impresa o le imprese che si occupano delle varie fasi di gestione dei rifiuti deve essere iscritte al RENTRI e sono obbligate agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti.

L'impresa edile che produce i rifiuti deve iscriversi al RENTRI e tenere il registro cronologico solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi, mentre il formulario deve essere emesso in caso di trasporto sia di rifiuti non pericolosi che di rifiuti pericolosi.

16. non ho capito se noi produttori iniziali del rifiuto iscritti alla 2bis (possiamo trasportare max 30 kg al gg di rifiuti pericolosi), non siamo obbligati ad iscriverci al rentri nemmeno dopo febbraio 2026.

Le imprese iscritte in 2 bis si iscrivono solo se obbligate come produttori nel rispetto delle relative tempistiche.

17. per i soggetti esonerati alla tenuta del registro cronologico carico e scarico, mantengono il formato cartaceo? se SI, possiamo utilizzare il vecchio registro cartaceo?

*L'entrata in vigore dei nuovi modelli di registro di cronologico di carico e scarico, di cui all'allegato 1 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, decorre **dal 13 febbraio 2025** (il vecchio modello di cui al D.M. 148/1998 potrà, pertanto, essere utilizzato sino al 12 febbraio 2025). I **nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti devono essere utilizzati da tutti gli operatori** soggetti all'obbligo di tenuta del registro, in base all'art. 190 del D.lgs. 152/2006, **anche se non sono ancora iscritti al RENTRI.***

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

Sede legale e operativa
Piazza delle Istituzioni, 34/a
31100 Treviso (TV)
Tel. + 39 0422 1742100

Sede operativa
Corso Porta Nuova, 96
37122 Verona (VR)
Tel. +39 045 8766940
info.verona@t2i.it

Sede operativa
Viale Porta Adige, 45
45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 471067
info.rovigo@t2i.it

Laboratori
Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Via Zuccherificio, 38/a
45100 Rovigo (RO)
Tel. + 39 0422 852016 | cert@t2i.it

Organismo notificato per il CPR N° 1600
Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651_EIRI
Incubatore certificato d'impresa

C.F. / P.IVA 04636360267



18. IL SALVATAGGIO DEL FILE XML è PREVISTO NEL PORTALE rentri?

L'operatore, che utilizza per la tenuta digitale del registro di carico e scarico il proprio sistema gestionale, produce attraverso quest'ultimo il documento elettronico in formato .XML (c.d. Pacchetto di Versamento) che deve rispettare lo schema di validazione (XSD) del registro elettronico vidimato digitalmente attraverso RENTRI, pubblicato nella sezione APIDocs.

Per gli utilizzatori del servizio di supporto fornito da RENTRI per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico, il file .XML da porre in conservazione viene prodotto dal servizio stesso.

In entrambi i casi gli operatori trasmettono, con le modalità previste da ciascun servizio di conservazione, il file XML che costituisce il Pacchetto di Versamento

Il servizio di conservazione produce un rapporto di versamento (RdV) in formato file XML che viene generato automaticamente una volta completata la fase di controllo del pacchetto di versamento. I controlli effettuati in questa fase sono volti ad evidenziare informazioni errate, mancanti o, comunque, non conformi agli standard ammessi dal servizio di conservazione. Il rapporto di versamento attesta l'avvenuta presa in carico da parte del servizio di conservazione dei pacchetti di versamento inviati dal Produttore.

Nella fase finale del processo di conservazione viene generato il Pacchetto di Archiviazione (PdA) che rappresenta il contenitore di uno o più Pacchetti di Versamento (PdV) nonché di tutti gli elementi necessari per una conservazione a norma. Il PdA è inoltre corredato da un indice xml che viene firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio di conservazione che vi appone la marca temporale. Da questo momento il pacchetto di versamento non potrà più essere modificato.

Il servizio di conservazione deve consentire inoltre all'operatore di ricercare i documenti versati, e assicurare in questo modo l'esibizione, quando richiesta, dei documenti conservati agli Organismi competenti e di controllo.

19. mi devo trovare "privatamente" una società che conservi digitalmente i dati?

Si, è necessario individuare un soggetto che offra il servizio di conservazione a norma

20. Buongiorno, il servizio del Rentri non fornisce il servizio di conservazione digitale? ~~[no...]~~
Il RENTRI non effettua la conservazione digitale.

21. Buongiorno, la nostra azienda produce rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti, siamo registrati sul rentri e siamo anche i trasportatori. quando compilo il FIR mi segnala

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

Sede legale e operativa
Piazza delle Istituzioni, 34/a
31100 Treviso (TV)
Tel. + 39 0422 1742100

Sede operativa
Corso Porta Nuova, 96
37122 Verona (VR)
Tel. +39 045 8766940
info.verona@t2i.it

Sede operativa
Viale Porta Adige, 45
45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 471067
info.rovigo@t2i.it

Laboratori
Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Via Zuccherificio, 38/a
45100 Rovigo (RO)
Tel. + 39 0422 852016 | cert@t2i.it

Organismo notificato per il CPR N° 1600
Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651_EIRI
Incubatore certificato d'impresa

www.t2i.it | info@t2i.it

C.F. / P.IVA 04636360267



che il trasportatore non è iscritto al RENTRI, devo iscrivere la ditta anche come trasportatore? se sì come devo gestire a cosa? Grazie

Non è necessaria l'iscrizione al RENTRI e non è un errore bloccante

22. Buongiorno, scusate la banalità delle domande:

- se sono iscritto alla cat 2/bis e ho meno di 10 dipendenti è sufficiente la sola registrazione della mia impresa al RENTRI ora ed anche dopo il 13 febbraio 2026?; *Mancano elementi per potere formulare una risposta*

- quali CER mi obbligano in ogni caso all'iscrizione al RENTRI? [...]

- se appartenendo alla cat 2/bis e in qualche cantiere produco rifiuti per una quantità superiore ai 30 kg/giorno e mi affido ad una ditta abilitata per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, ho l'obbligo di registrarmi al RENTRI? *Le imprese edili che producono rifiuti speciali non pericolosi, pur essendo iscritte in 2 bis, NON devono iscriversi al RENTRI ma solo REGISTRARSI per poter emettere i formulari.*

Attenzione però, la produzione di rifiuti speciali pericolosi determina automaticamente l'obbligo di iscrizione al RENTRI, tenuta del registro di c/s e dichiarazione MUD.

23. Siamo una ditta di bonifica amianto. Siamo iscritti alla categoria 5 e 10. Abbiamo il nuovo registro C/S digitale per la produzione di rifiuti pericolosi. Nel portale abbiamo indicato che siamo produttori e trasportatori ma abbiamo un solo registro c/s come produttori. Non eseguiamo trasporto per conto terzi, pertanto non abbiamo un registro trasportatori. E' corretto così? Grazie.

I trasportatori di rifiuti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in cat. 5 sono obbligati alla tenuta in formato digitale del registro cronologico di carico e scarico ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. I soggetti di cui sopra sono tenuti alla trasmissione dei dati dei FIR al RENTRI, per i soli rifiuti pericolosi, a partire dal 13 febbraio 2026. La trasmissione dei dati deve essere effettuata almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino.

**** Gli operatori che svolgono attività di bonifica dei beni contenenti amianto, iscritti all'Albo Nazionale Gestori ambientali per la categoria 10, si iscrivono come produttori iniziali di rifiuti, con le tempistiche fissate per questi dal Regolamento in relazione al numero di dipendenti.*

24. Se ho un contenitore per i rifiuti da 200 litri destinato alle macerie da cantiere, per assurdo, potrei segnare che ho caricato 200 litri di macerie?

Quesito poco chiaro



25. nelle operazioni di scarico c'è R recupero D smaltimento e CR (a che cosa si riferisce ?
Il produttore deve barrare la casella CR (Centro di Raccolta) solo nel caso in cui abbia aderito alla gestione integrata del servizio di raccolta per i rifiuti urbani e conferisca i rifiuti al Centro di Raccolta.
26. Abbiamo fatto iscrizione come OPERATORE ma non dovevamo iscriverci al Rentri (rientriamo nella categoria 2-bis) pertanto quando devo emettere un formulario entro nella slide OPERATORI o PRODUTTORI DI RIFIUTI NON ISCRITTI
...
27. Per i rifiuti prodotti dal manutentore che trasporta il rifiuto dal cliente alla propria sede esiste ancora la procedura semplificata del ddt con i dati integrati del trasporto rifiuto in alternativa al firr? O si è obbligati al firr?
Sì, è ancora ammesso il ddt
L'art. 193 del d.lgs.n. 152/2006 al comma 19, prevede che per i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, incluse le attività previste dalla legge n. 82/1994 (*imprese di pulizia*), che si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività, in caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito nel luogo dove è svolta l'attività «*il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione*».
28. Noi pur facendo iscrizione volontaria ci siamo iscritti sia come produttori iniziali sia come trasportatori in quanto trasportiamo i nostri rifiuti...è corretto? per il momento noi scarichiamo solo i fir vidimati ma non trasmettiamo nessun dato al rentri... grazie
Se siete iscritti all'Albo Gestori Ambientali in categoria 2bis per il trasporto dei rifiuti prodotti dalla vostra attività, non vi è obbligo di iscrizione al RENTRI per tale attività né di tenuta del registro cronologico.
29. E' possibile non avere Fir vidimato in azienda in quanto per trasporto dal cliente alla sede del manutentore viene fatto il ddt e quando avviene il ritiro del rifiuto il Fir viene fatto dal trasportatore. Si chiede se la procedura può ritenersi corretta. Grazie
Corretto



30. CHIEDO INOLTRE SE NEL NUOVO REGISTRO CARICO ANDRANNO SOLO PERICOLOSI. QUINDI NO 20.02.01 RAMAGLIE?

In caso di attività di manutenzione il registro cronologico è obbligatorio solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi.

31. DAL CLIENTE ALLO SMALTITORE UTILIZZO FORMULARIO ???

Corretto

32. Buongiorno , se non siamo obbligati all'iscrizione al rentri come possiamo stampare i FIR per trasportare in conto proprio e conferire alle discariche i rifiuti non pericolosi prodotti? È necessario registrarsi nell'area "produttori di rifiuti non iscritti", dopo di che sarà possibile stampare il formulario di identificazione.

33. La data di emissione sarà la data di vidimazione o la data di trasporto?

La data di emissione del FIR cartaceo deve essere inserita dall'utente dopo la stampa ed essere antecedente o uguale alla data di inizio del trasporto. La data di emissione non deve essere confusa con la data/ora assegnata automaticamente dal RENTRI, attraverso il servizio di vidimazione digitale messo a disposizione dalla Camera di Commercio (CCIAA).

34. Buongiorno, quando inserisco lo scarico nel registro C/S digitale, il peso alla partenza deve sempre corrispondere con quello inserito dal trasportatore al punto 6 oppure se ho già la copia di scarico con peso accertato a destino posso già inserire il peso corretto anche se al punto 6 è differente ?

Nell'operazione di scarico del registro cronologico (campo 13) va indicata la quantità che viene riportata nel campo 6 del formulario. Il peso indicato dal destinatario al campo 12 va riportata al campo 25 del registro cronologico.

35. Scusi dott. Passadore, ma quindi non è necessario produrre il FIR con rifiuto urbano? Come mai all'ora c'è la casella? Grazie

L'art. 193, comma 7 prevede che non vi è obbligo di utilizzo del formulario di identificazione nel caso in cui i rifiuti urbani siano trasportati dal produttore iniziale degli stessi al centro di raccolta previsto dall'art. 183, comma 1, lett. mm).

La casella relativa ai rifiuti urbani presente nel formulario va utilizzata nel caso in cui sia obbligatorio il formulario, ad esempio trasporto di rifiuti urbani dal centro di raccolta all'impianti recupero o di smaltimento.

36. Buongiorno, non ho sentito bene quando non è obbligatorio inserire i certificati delle analisi



Le voci Analisi / Rapporti di prova e Classificazione devono essere barrati dal soggetto che compila il formulario solo se si dispone di tali documenti a seguito di analisi sul rifiuto. Nel campo "Nr. documento" va riportato il numero identificativo del documento e nel campo "valida al" la data del documento. In caso di trasporto senza Analisi / Rapporti di prova e Classificazione i riquadri non vanno barrati.

37. Noi smontiamo serramenti è possibile nella stessa giornata ritirare i rifiuti(serramenti) da due clienti? e se sì dove si può scrivere?

I rifiuti prodotti presso i due clienti diversi devono essere accompagnati durante il trasporto da due diversi formulari di identificazione.

38. Buongiorno se il rifiuto è stato analizzato ed ha il suo certificato analitico è obbligatorio inserire le analisi nel formulario retri ?

Le voci Analisi / Rapporti di prova e Classificazione devono essere barrati dal soggetto che compila il formulario solo se si dispone di tali documenti a seguito di analisi sul rifiuto. Nel campo "Nr. documento" va riportato il numero identificativo del documento e nel campo "valida al" la data del documento. In caso di trasporto senza Analisi / Rapporti di prova e Classificazione i riquadri non vanno barrati.

39. Buongiorno, la ns. impresa edile compila i formulari manualmente sul cantiere, chiedo di poter inserire i dati della ns. ditta al momento di richiesta di vidimazione FIR per evitare all'operatore di scrivere manualmente gli stessi dati. ~~Timbro?~~

Lei può consegnare i formulari in cantiere con i dati relativi alla sua ditta già compilati. I formulari non devono essere necessariamente usati nell'ordine cronologico con il quale sono stati vidimati. Nel compilare il formulario possono essere utilizzati dei timbri per indicare i dati del produttore/detentore, del trasportatore, del destinatario e dell'intermediario, a condizione che i timbri riportino tutti i dati richiesti dal formulario stesso.

40. Quindi basta stampare solo pagina 1 di 3.

Il produttore dei rifiuti (anche avvalendosi del trasportatore) emette il formulario cartaceo.

Il FIR cartaceo è composto da:

- FORMULARIO RIFIUTI
- Integrazione FORMULARIO RIFIUTI
- Allegato FORMULARIO RIFIUTI

L' "Allegato FORMULARIO RIFIUTI" deve essere prodotto e deve accompagnare il trasporto solo nel caso in cui in partenza si preveda la presenza di più intermediari o l'intermodalità.

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

Sede legale e operativa
Piazza delle Istituzioni, 34/a
31100 Treviso (TV)
Tel. + 39 0422 1742100

Sede operativa
Corso Porta Nuova, 96
37122 Verona (VR)
Tel. +39 045 8766940
info.verona@t2i.it

Sede operativa
Viale Porta Adige, 45
45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 471067
info.rovigo@t2i.it

Laboratori
Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Via Zuccherificio, 38/a
45100 Rovigo (RO)
Tel. + 39 0422 852016 | cert@t2i.it

Organismo notificato per il CPR N° 1600
Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651_EIRI
Incubatore certificato d'impresa



Se si utilizza la funzione “vidima FIR vuoto” disponibile con i servizi di supporto per procedere alla compilazione manuale del FIR, il servizio di supporto emette tutti i fogli compreso l’Allegato FORMULARIO RIFIUTI: l’utente potrà stampare solo i primi due fogli.

41. Buongiorno, è possibile per i FIR usare la carta calcante in duplice copia?

Non sono state indicazioni in tal senso.

Viene previsto che il produttore dei rifiuti (anche avvalendosi del trasportatore) emette il formulario cartaceo e una volta compilato lo stampa e lo firma in maniera autografa in due copie. È consentita la stampa FRONTE / RETRO del formulario cartaceo.

42. Buongiorno noi siamo registrati al rentri perché non produttori di rifiuti pericolosi, se dovessimo produrne in seguito come va fatta iscrizione? Praticamente è un iscrizione nuova ?

Una nuova pratica di iscrizione nell’apposita area “Operatori”

43. Buongiorno, se sono un'impresa edile con numero dipendenti superiore a 10, con iscrizione in categoria 2-bis, trasporto in conto proprio e conto terzi (???), nel registro di carico e scarico:

- annoto i conferimenti di rifiuti pericolosi, il cui trasporto viene normalmente effettuato da terzi, *Si*

- non annoto i conferimenti di rifiuti derivati da attività di costr. e demolizione... con trasporto effettuato dall'impresa stessa. *Esatto*

- annoto i conferimenti di altro materiale non pericoloso (p. e. ramaglie, imballaggi...) con trasporto effettuato dall'impresa stessa. *No, solo i pericolosi*

Al RENTRI dovrò iscrivermi sia come produttore che come trasportatore? *Se iscritti in cat. 2 bis, solo come produttori*

44. Buongiorno, nel caso di produzione rifiuto fuori dall'unità locale, es. cemento, se si tratta di pochi kg, posso fare un ddt fino alla sede e poi fare un formulario totale (che include vari ddt) con destinazione vs l'azienda a cui conferisco? Grazie *In caso di piccoli lavori di Manutenzione è possibile*

45. A questo punto non capisco se puo' essere adottato il ddt integrato o per forza il Firr. Puo' per cortesia spiegare meglio la metodologia da adottare per il manutentore che trasporta il rifiuto prodotto dal cliente presso la propria sede. Grazie, o devo fare sempre il formulario in ogni caso?

1° possibilità: Ddt da cliente alla sede – deposito temporaneo presso la sede – FIR dalla sede all’impianto di smaltimento;



2° possibilità: fir da cliente alla sede - deposito temporaneo presso la sede – FIR dalla sede all'impianto di smaltimento;

3° possibilità: fir da cliente all'impianto di smaltimento;

46. Considerando che i registri sono diventati digitali, ha senso parlare ancora di sede di conservazione dei registri?

*La conservazione digitale a norma consiste nell'insieme di processi e attività progettati per conservare nel tempo i documenti e garantisce accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità (ovvero leggibilità e intelligibilità), integrità e autenticità (oltre a identificabilità univoca) e reperibilità. È un procedimento regolato nelle sue modalità operative da AgID che indica la natura e la funzione del sistema, ne descrive il processo tecnico e i modelli organizzativi. I registri cronologici di carico e scarico tenuti in modalità digitale vanno avviati a **conservazione a norma a cura dell'operatore**.*

47. se non si vuole usare il proprio spid personale che alternativa si può avere?

CNS o Carta di identità elettronica o Spid di tipo 2 – persona giuridica che identifica la persona giuridica (l'impresa con ragione sociale, sede legale, indirizzo di posta elettronica, domicilio digitale (PEC), partita IVA e codice fiscale dell'impresa), senza identificare una specifica persona fisica;

48. Quando il trasporto deve essere accompagnato da formulario e anche da analisi? Grazie
- Le voci Analisi / Rapporti di prova e Classificazione devono essere barrati dal soggetto che compila il formulario solo se si dispone di tali documenti a seguito di analisi sul rifiuto. Nel campo "Nr. documento" va riportato il numero identificativo del documento e nel campo "valida al" la data del documento. In caso di trasporto senza Analisi / Rapporti di prova e Classificazione i riquadri non vanno barrati.*

49. è possibile mettere il timbro nel produttore e/o trasportatore o è necessario scrivere a mano?

Nel compilare il formulario possono essere utilizzati dei timbri per indicare i dati del produttore/detentore, del trasportatore, del destinatario e dell'intermediario, a condizione che i timbri riportino tutti i dati richiesti dal formulario stesso.

50. Buongiorno, gentilmente come posso sapere se produco RIFIUTI PERICOLOSI? Dove trovo i CODICI DEL RIFIUTO? GRAZIE

È innanzitutto necessario attribuire ai rifiuti prodotti i corretti codici EER seguendo le indicazioni riportate nell'allegato D alla parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 Nel caso in cui i codici assegnati siano contrassegnati da un asterisco si è in presenza di un rifiuto



pericoloso, se il codice assegnato rientra fra quelli cd. "codici a specchio" devono essere effettuate le opportune valutazioni anche di tipo analitico.

https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/normativanazionale/013-dlgsa152_03.04.2006_alldparteiv_agg.pdf

51. Buongiorno, la nostra unità locale intesa come luogo di produzione del rifiuto pericoloso è una motonave. come la inserisco nel sito RENTRI? posso usare eventualmente l'indirizzo della sede legale?

La gestione dei rifiuti prodotti a bordo delle navi è disciplinata dal decreto legislativo 8/11/2021, n. 197, il quale all'art. 4, comma 8 prevede che agli adempimenti relativi alla presentazione del MUD, tenuta del registro cronologico di carico e scarico e alle disposizioni in materia di RENTRI provvede il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta.

52. Per le imprese edili, vanno annotati nel registro sì c/sc. solo i rifiuti pericolosi o anche tutti gli altri, senza asterisco per intenderci? O con il RENTRI cambia?

Le imprese di costruzioni sono obbligate alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi a prescindere dal numero di dipendenti. I rifiuti non pericolosi (quelli senza asterisco) per queste imprese non vanno registrati.

53. se non si vuole usare il proprio spid personale che alternativa si può avere?

Possono essere usati i seguenti strumenti di autenticazione digitale: SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale) per persona fisica o persona giuridica, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta d'Identità Elettronica).

Per quanto riguarda lo SPID, ne sono disponibili tre tipologie:

- *Spid di tipo 1 – persona fisica: identifica la persona fisica;*
- *Spid di tipo 2 – persona giuridica: identifica la persona giuridica (l'impresa con ragione sociale, sede legale, indirizzo di posta elettronica, domicilio digitale (PEC), partita IVA e codice fiscale dell'impresa), senza identificare una specifica persona fisica;*
- *Spid di tipo 3 – uso professionale della persona fisica: identifica la persona fisica con anche un'identità professionale (non identifica l'impresa con partita IVA e codice fiscale).*

54. è possibile mettere il timbro del produttore e/o trasportatore o è necessario scrivere a mano?

Nel compilare il formulario possono essere utilizzati dei timbri per indicare i dati del produttore/detentore, del trasportatore, del destinatario e dell'intermediario, a condizione che i timbri riportino tutti i dati richiesti dal formulario stesso.



55. Noi siamo iscritti all'albo con codice 2-bis, una ditta edile con meno di 10 dipendenti che produce e trasporta i propri rifiuti, non pericolosi. Ho capito che non abbiamo l'obbligo di avere il registro di carico-scarico e nemmeno l'obbligo di essere iscritti al RENTRI, siamo solo REGISTRATI. Volevo sapere se è prevista l'ISCRIZIONE anche per la nostra categoria in futuro.

Le imprese di costruzioni sono obbligate all'iscrizione al RENTRI ed alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi a prescindere dal numero di dipendenti.

Non è prevista l'iscrizione al RENTRI per l'attività di trasporto dei propri rifiuti con iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 2-bis.

Al momento non sono previste variazioni relativamente a questa situazione.

56. La nostra azienda si occupa principalmente di scavi e demolizioni edili (rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti e trasportiamo in c/proprio) siamo obbligati alla tenuta del registro di carico / scarico dei rifiuti non pericolosi? Ma nello stesso tempo avendo mezzi meccanici abbiamo sempre effettuato il MUD per lo smaltimento di filtri e olio esausto (ritirato da azienda specializzata presso ns. sito produttivo) con registro carico/scarico cartaceo e vidimato dalla Camera di Commercio. Vista la nostra situazione sopra siamo obbligati alla registrazione al RENTRI?

Siete obbligati all'iscrizione in ragione del fatto che l'impresa, pur operando nel campo dell'edilizia, produce rifiuti speciali pericolosi. Ne deriva: Iscrizione al RENTRI, obbligo di registro di carico/scarico solo per i pericolosi e dichiarazione MUD solo per i pericolosi.

57. Noi siamo una società edile con meno di 10 dipendenti. Talvolta dobbiamo trasportare i rifiuti che troviamo nei cantieri (cartongesso, legno, ...) Siamo registrati al RENTRI e non abbiamo l'obbligo di iscrizione. Stampiamo i FIR cartacei che compiliamo manualmente ogni volta che servono per diversi viaggi. Oggi ho sentito parlare di COMUNICAZIONE AL RENTRI: noi semplicemente conserviamo i FIR cartacei, non abbiamo mai dato comunicazione di alcun genere. Come dobbiamo comportarci? cosa dobbiamo fare?

Nessuna trasmissione dati per le imprese registrate.

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico tenuto in modalità digitale dei rifiuti deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione sul registro. Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta.

58. Non è stato trattato il seguente argomento: COME FARE LA TENUTA DIGITALE CON RENTRI

Nel corso del webinar, in merito alla compilazione del registro cronologico, ci si è soffermati in generale sulle modalità di compilazione del registro stesso previste dalle

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

Sede legale e operativa
Piazza delle Istituzioni, 34/a
31100 Treviso (TV)
Tel. + 39 0422 1742100

Sede operativa
Corso Porta Nuova, 96
37122 Verona (VR)
Tel. +39 045 8766940
info.verona@t2i.it

Sede operativa
Viale Porta Adige, 45
45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 471067
info.rovigo@t2i.it

Laboratori
Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Via Zuccherificio, 38/a
45100 Rovigo (RO)
Tel. + 39 0422 852016 | cert@t2i.it

Organismo notificato per il CPR N° 1600
Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651_EIRI
Incubatore certificato d'impresa

C.F. / P.IVA 04636360267

www.t2i.it | info@t2i.it



TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
INNOVAZIONE
SISTEMA CAMERALE VENETO

apposite disposizioni ministeriali senza fare riferimento al tipo di strumento che potrebbe essere un gestionale, il servizio di supporto e un registro cartaceo.

t²i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

Sede legale e operativa

Piazza delle Istituzioni, 34/a
31100 Treviso (TV)
Tel. + 39 0422 1742100

www.t2i.it | info@t2i.it

Sede operativa

Corso Porta Nuova, 96
37122 Verona (VR)
Tel. +39 045 8766940
info.verona@t2i.it

Sede operativa

Viale Porta Adige, 45
45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 471067
info.rovigo@t2i.it

Laboratori

Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Via Zuccherificio, 38/a
45100 Rovigo (RO)
Tel. + 39 0422 852016 | cert@t2i.it

Organismo notificato per il CPR N° 1600
Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651_EIRI
Incubatore certificato d'impresa

C.F. / P.IVA 04636360267